

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Capitolato Speciale Servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Reggio Emilia (anni 2021 – 2024 con possibilità di rinnovo per altri 4 anni)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Servizio

Art. 2 – Importo dell'appalto

Art. 3 – Durate del servizio

Art. 4 – Situazione assicurativa della Provincia di Reggio Emilia

Art. 5 – Prestazioni del broker

Art. 6 – Piattaforma software

Art. 7 - Fase transitoria di conclusione

Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi

Art. 9 – Obblighi generali delle parti

Art. 10 – Responsabile operativo del broker

Art. 11 – Modalità di scambio delle comunicazioni

Art. 12 – Modalità di espletamento della gara

Art. 13 – Modalità di presentazione delle offerte

Art. 14 – Termini di presentazione delle offerte

Art.15 – Requisiti di idoneità

Art. 16 – Cauzione provvisoria

Art. 17 – Cauzione definitiva

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto

Art. 19 – Divieto di subappalto

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Art. 21 – Recesso del committente

Art. 22 - Penali per inadempienza contrattuali – Soccorso istruttorio

Art, 23 – Obblighi del broker verso terzi e lavoratori dipendenti

Art. 24 – Sostituzione del legale rappresentante

Art. 25 – Divieti

Art. 26 – Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali

Art. 27 - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Art. 28 – Spese contrattuali

Art. 29 – Foro competente

Art. 30 – Norme e tutela della privacy

Art. 31 – Obblighi di tracciabilità e Codice di Comportamento

Art. 32 - Rinvio

Articolo 1. - Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art.106 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, anche nella predisposizione dei capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati dalla Provincia di Reggio Emilia.

Articolo 2. - Importo dell'appalto

L'attività prestata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker; pertanto la Provincia non sosterrà alcun onere.

L'entità economica del presente appalto viene calcolata sull'importo dei premi lordi, versati nell'anno 2020, ed applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del 5 % per la polizza RC auto e Kasko e del 9% per le altre polizze

Il valore presunto del contratto è stimato in euro 229.695,84, considerato il periodo quadriennale di durata dello stesso, eventualmente rinnovabile per altri quattro anni, più l'eventuale opzione di proroga, prevista ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs.vo n. 50/2016 (di seguito Codice), della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.

L'importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata del rapporto negoziale fino a 1/5 dell'importo iniziale, ai sensi del comma 12 dell'articolo precitato, in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dal committente.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l'ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

E' facoltà dell'Amministrazione provinciale modificare la modalità di pagamento del broker nel corso della durata del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto, versando direttamente al broker l'equivalente della provvigione calcolato secondo il disposto del presente articolo.

Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker.

Il valore stimato del contratto moltiplicando gli importi indicati al successivo art. 4 per il numero di anni per cui è previsto il presente appalto, compreso l'eventuale rinnovo e

l'opzione di proroga e tenuto conto delle percentuali sopra indicate, è pari a euro 230.743,87

Articolo 3. – Durata del servizio

Il servizio ha durata pari a quattro anni con decorrenza 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni. Il committente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il broker, su richiesta della Provincia, si impegna ad assicurare la prosecuzione della attività per una periodo massimo di sessanta giorni al fine di consentire il passaggio graduale delle competenze al nuovo broker.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del broker aggiudicatario, al registro di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 4. – Situazione assicurativa della Provincia

I dati relativi alle polizze assicurative, stipulate dalla Provincia in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara, e in scadenza al 30 giugno 2021 sono i seguenti:

Polizza	Premio annuo lordo
Responsabilità civile RCT/RCO	Euro 134.999,00
Incendio	Euro 109.340,00
Responsabilità Civile Automezzi RCA	Euro 26.007,00*
Responsabilità Patrimoniale	Euro 8.880,00
Infortuni	Euro 2.916,00
Furto	Euro 4.095,00
Elettronica	Euro 5.925,00
Kasko	Euro 5.674,80*
CYBER RISK	Euro 16.500,00

Articolo 5. – Prestazioni del broker

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Provincia è soggetta. Il broker è tenuto ad elaborare un progetto attraverso il quale la Provincia sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare, eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo della Provincia.
- b) Analisi delle polizze assicurative in capo alla Provincia, ai suoi dirigenti, funzionari e dipendenti. Entro il primo trimestre del rapporto contrattuale il broker presenta un'analisi esaustiva delle polizze in essere e fornisce una proposta operativa per le procedure da adottare al fine di stipulare le nuove polizze con decorrenza dalle ore 24 del 30 giugno 2021, nonché le latre che saranno da rinnovare nel corso del contratto;
- c) Predisposizione dei documenti di gara per le procedure di cui alla lettera b), sia alla scadenza sopra indicata che per quelle che verranno aggiudicate nel corso del mandato del broker, proponendo le modalità di effettuazione della gara, i criteri di scelta del contraente e quant'altro necessario per la pubblicazione della gara stessa – tempo massimo di risposta dalla richiesta dell'Ente - venti giorni;
- d) Supporto in relazione alle offerte pervenute per le procedure di cui alla lettera b);
- e) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze segnalando per tempo scadenze, pagamento dei premi, adempimenti obbligatori, ecc
- f) Aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze della Provincia, alla evoluzioni legislative e regolamentari, valutando attentamente il mercato;
- g) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenza semestrale, indicante dati numerici e descrittivi e con predisposizione di sistema informatico per la loro gestione. Trattazione per conto della Provincia delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale nonché a quelli pendenti alla data del 31 dicembre 2020;
- h) Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali, eventualmente con la presenza di un perito, da svolgersi entro un anno dalla stipula del contratto e da aggiornare ad ogni scadenza del contratto di polizza interessato. Tale analisi deve riguardare anche il valore dei contratti di locazione/comodato per gli edifici adibiti a scuole, uffici e altre strutture del patrimonio provinciale;
- i) Pareri in ordine ai capitolati di gara, in particolare nelle parti riguardanti le polizze assicurative, predisposti dalla Provincia sia per gli appalti interni che per quelli svolti in funzione di stazione appaltante per conto dei comuni, delle unioni e delle asp aderenti alla SUA provinciale – tempo massimo di risposta dalla richiesta dell'Ente – 7 giorni;
- j) Semplificazione delle attività amministrative nell'intertaccia con le compagnie assicurative, con estensione massima di procedure digitali;
- k) Consulenza in generale sulla contrattualistica pubblica ed in particolare mirata al mercato assicurativo;
- l) Formazione del personale provinciale.

Articolo 6. - Piattaforma software

Per la gestione delle informazioni e dei dati il broker utilizzerà una piattaforma software, ospitata sulla propria server farm, per mezzo della quale sarà alimentato un apposito database relazionale.

Il software e le procedure adottate dal broker dovranno comunque garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) contemperato con i principi di successivi provvedimenti amministrativi e regolamentari, nonché del Codice dell'Amministrazione digitale – D.lgs n.82/2005, successivamente modificato.

In merito alle procedure di aggiornamento del software si precisa che:

- l'esecuzione degli interventi di aggiornamento deve avvenire nei tempi e nei modi idonei a garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia;
- il broker assume l'obbligo di monitorare e garantire il buon esito degli interventi suddetti standardizzando le procedure di test.

Articolo 7. – Fase transitoria di conclusione

Per “fase transitoria di conclusione” si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di due mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria e agli adempimenti previsti nel codice deontologico, le attività di seguito specificate:

1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker se già individuato;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa, se già individuata;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

La conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l'impresa, dal responsabile della U.O. Appalti e Contratti.

Articolo 8. - Pagamento dei premi assicurativi

Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

La Provincia provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker; pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 9. – Obblighi generali delle parti

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, di governo e di gestione, competenti.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia;
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione titolari dei contratti assicurativi;
3. messa a disposizione della Provincia di ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo
4. messa a disposizione di esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione provinciale.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia.

La Provincia autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici e si impegna ai seguenti obblighi:

1. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.
2. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
3. comunicare alla compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

Articolo 10. - Responsabile operativo del broker

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti in sede di offerta; il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D.lgs n. 209/2005.

Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per la Provincia e dovrà rapportarsi con il responsabile della U.O. Appalti e Contratti, o chi per esso, per la definizione del servizio.

Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il responsabile operativo, di cui dovrà essere fornito curriculum vitae, come di seguito indicato, avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti. Sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

Dovrà essere sempre reperibile dal responsabile di cui sopra, o chi per esso, nelle fasce orarie di lavoro della Provincia e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza; il sostituto dovrà essere iscritto nelle sezioni b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs n. 209/2005.

Nel caso in cui nel corso del contratto il broker intenda sostituire il responsabile operativo il sostituto, in possesso di requisiti analoghi e iscritto nella sezioni b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del d.lgs n. 209/2005, dovrà essere sottoposto ad accettazione formale da parte della Provincia.

Il referente indicato dal broker, del quale deve essere fornito curriculum vitae, dovrà essere presente presso gli uffici della Provincia con cadenza quindicinale o inferiore secondo quanto indicato nella offerta tecnica, secondo un calendario fissato dalla Provincia; in caso di sua assenza o impedimento, debitamente documentato, sarà presente il sostituto, del quale dovrà essere fornito curriculum vitae.

Articolo 11. - Modalità di scambio delle comunicazioni

Le comunicazioni tra il broker e la Provincia avverranno in via ordinaria tramite PEC.

Articolo 12. – Modalità di espletamento della gara

L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all'art. 2 si procede ad esaminare le offerte pervenute avendo a riferimento solo i criteri qualitativi come indicato dall'art. 95, comma 7 del Codice, in quanto:

- il costo del servizio per l'amministrazione è indiretto;
- l'interesse preponderante per l'ente non è per il prezzo ma la qualità del servizio stesso.

Q(I) OFFERTA TECNICA data dalla somma di A(i), B (i), C (i), D (i), E (i), F(I), G(i) ed H(i)

Il Punteggio complessivo assegnato per progetto tecnico P(i) (punti max 100) è valutato con un metodo multicriteria, con riparametrazione applicato secondo la seguente formula:

Criterio A) Redazione di progetto di cui all'art. 5, lett. a) – punti 17

Sub criterio A1) – punti 11 – Risk management

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'eshaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del rischio, dei metodi per l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che l'impresa intende adottare, nonché delle modifiche che si intende porre in essere sulla base della variazione del mercato.

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$A1(i) = 11 * a1(i) / a1(max)$$

dove:

A1(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio A1;

a1(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio A1;

a1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio sub criterio A1;

Sub criterio A2) – punti 6 – Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali

Il punteggio verrà attribuito valutando gli interventi che il broker intende proporre e le figure che intende mettere in campo per un'analisi accurata della stima dei valori dei fabbricati provinciali indicando i percorsi posti in essere per la stima stessa, nonché la creazione di una procedura informatizzata consultabile dagli uffici provinciali e/o da clienti esterni all'Ente

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$A2(i) = 6 * a2(i) / a2(max)$$

dove:

A2(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio A2;

a2(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio A2;

a2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio sub criterio A2.

La relazione tecnica in ordine al criterio A, suddivisa necessariamente nei due sub criteri A1 e A2, dovrà essere contenuta nell'arco di due pagine (quattro facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.

Criterio B) Gestione dei sinistri attivi e passivi Max Punti 15 (quindici)

Il punteggio verrà assegnato valutando la proposta messa in campo in ordine allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5, lett. g) del Capitolato in particolare evidenziando quali sono i supporti informatici forniti per una conoscenza immediata, puntuale e trasparente dei dati richiesti e definendo puntualmente quali attività restano in capo alla Provincia e quali sono assunte dal broker, eventualmente riducendo la tempistica indicata.

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$B(i) = 15*b(i)/b(max)$$

dove:

B(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B;

b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B;

b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio B.

La relazione tecnica in ordine al criterio B, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.

Criterio C) Sistema informatico Max Punti15 (quindici)

Il punteggio valutando la proposta di piattaforma software di cui all'art. 6 del Capitolato di Gara, messa a disposizione dell'Ente, evidenziando potenzialità, obiettivi, interazione con il sistema informativo provinciale e indicando puntualmente le modalità di utilizzo.

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$C(i) = 15*c(i)/c(max)$$

dove:

C(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C;

c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C;

c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio C;

La relazione tecnica in ordine al criterio C, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.

Criterio D) Supporto consulenziale e tecnico operativo alle procedure di gara ed all'esame dei documenti di gara – max punti 7

Il punteggio verrà assegnato valutando la proposta che contenga le modalità di interazione con l'Ente, in ordine alla attività di cui all'art. 5, lettere c) ed i) del presente Capitolato, l'istruttoria ed il controllo delle polizze una volta emesse, l'eventuale riduzione dei tempi di risposta, nonché l'attività di consulenza da fornire in ordine a quanto indicato alla lettera k).

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$D(i) = 7*d(i)/d(max)$$

dove:

D(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio D;

d(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio D;

d(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio D.

La relazione tecnica in ordine al criterio D, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.

Criterio E) Struttura organizzativa Max punti 18 (diciotto)

Sub criterio E1) – punti 12 – Responsabile operativo del broker

Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della professionalità del Responsabile operativo; in particolare deve emergere da quando viene svolta l'attività di broker e per conto di quali amministrazioni viene svolto il ruolo di responsabile operativo o di figura simile, la cadenza temporale con la quale intende garantire la presenza presso gli uffici provinciali, declinando le modalità operative suddividendole eventualmente tra periodo di emergenza sanitaria e periodo ordinario. Va allegato curriculum vitae in formato europass.

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$E1(i) = 12 * e1(i) / e1(max)$$

dove:

E1(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio E1;

e1(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio E1;

e1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio sub criterio E1;

Sub criterio E2) – punti 3 – Sostituto del Responsabile operativo del broker

Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della professionalità del sostituto del Responsabile operativo; in particolare deve emergere da quando viene svolta l'attività di broker e per conto di quali amministrazioni viene svolto il ruolo di responsabile operativo o di figura simile. Resta inteso che le modalità operative indicate al sub criterio E1 varranno anche per tale sub criterio. La predetta figura potrà essere chiamata direttamente in causa dalla Provincia, quando lo ritenga opportuno, in sostituzione del titolare. Va allegato curriculum vitae in formato europass.

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$E2(i) = 3 * e2(i) / e2(max)$$

dove:

E2(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio E2;

e2(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio E2;

e2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio sub criterio E2;

Sub criterio E3) – punti 3 – Struttura di supporto

Il punteggio verrà assegnato sulla base della struttura di supporto che verrà messa ad effettiva disposizione della Provincia, indicando le figure a disposizione, la loro professionalità e i campi specifici oggetto del loro intervento.

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$E3(i) = 3 * e3(i) / e3(max)$$

dove:

E3(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio E3;

e3(i): punteggio attribuito per la valutazione del sub criterio E3;
e3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio sub criterio E3;

La relazione tecnica in ordine al criterio E, suddivisa necessariamente nei tre sub criteri E1, E2 e E3 dovrà essere contenuta nell'arco di due pagine (quattro facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5. (Sono esclusi dal conteggio i curricula).

Criterio F) Semplificazione delle attività amministrative nell'interfaccia con le compagnie assicurative Max punti 7

Il punteggio verrà assegnato sulla base delle proposte operative che si intendono attuare, ai sensi dell'art. 5, lett. j) del Capitolato, nei rapporti con le compagnie assicurative al fine di ridurre i tempi c.d. burocratici di perfezionamento delle polizze, potenziando le procedure digitali

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$F(i) = 7 * f(i) / f(max)$$

dove:

F(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio F;

f(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio F;

f(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio F;

La relazione tecnica in ordine al criterio F, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.

Criterio G) Formazione e aggiornamento Max Punti 16 (diciotto)

Il punteggio verrà assegnato in base alla professionalità delle risorse umane utilizzate per la formazione, al numero di giornate di formazione, indicando le modalità operative con cui viene svolta, sia in periodi ordinari che in quelli eventuali di emergenza sanitaria, tenuto conto che nessun onere può essere imputato alla Provincia per la formazione stessa. Inoltre verranno valutati gli strumenti che il broker metterà a disposizione per l'aggiornamento del personale provinciale in merito alle novità legislative, giurisprudenziali e alle prassi, nonché alle novità del mercato assicurativo e della contrattualistica pubblica in generale.

Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula

$$G(i) = 16 * g(i) / g(max)$$

dove:

G(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio G;

g(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio G;

g(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio G;

La relazione tecnica in ordine al criterio G, dovrà essere contenuta nell'arco di due pagine (quattro facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.

Criterio H) Certificazione di qualità – punti 5

Verrà attribuito un punteggio di 5 punti al concorrente munito di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 nelle attività attinenti al servizio di brokeraggio. Occorre allegare alla offerta tecnica copia del certificato di qualità. Tale copia non sarà computato nel novero delle pagine della relazione.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri **A(i), B(i), C(i), D(i), E(i), F(i), G(i)** ed **H(i)** in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito da ciascun componente della Commissione, un punteggio variabile da 0 a 1, da valutare in base alla documentazione presentata e verrà calcolata la media dei giudizi dei commissari.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	Punteggio
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Scarso	0,5
Molto scarso	0,4
Insufficiente	0,3
Gravemente insufficiente	0,2
Minimamente valutabile	0,1
Non Valutabile	0

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato, nella **parte qualitativa**.

Art. 13. - Modalità di presentazione delle offerte

OFFERTA TECNICA:

Deve essere presentat una relazione tecnica, suddivisa per criteri e sub criteri, come sopra declinati, per un numero di pagine indicate per ciascun criterio: l'operatore economico potrà redigere la propria offerta, per ciascun criterio, utilizzando un numero di facciate diverso da quello indicato, fermo restando che il numero massimo di facciate della relazione deve essere uguale a 20 (venti), esclusi i curricula ed altri allegati indicati.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo i criteri di valutazione indicati. Pertanto ciò che riguarda un determinato criterio verrà valutato esclusivamente per quanto è descritto nell'offerta tecnica relativamente al criterio stesso, ovvero la commissione non prenderà in considerazione eventuali altri riferimenti riguardanti un determinato presenti in altre parti della relazione stessa.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 15.1. del Disciplinare di Gara.

Art. 14. – Termini di presentazione delle offerte

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura concorrenziale devono collocare le offerte sulla piattaforma regionale SATER entro i termini e le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

Art. 15. – Requisiti di idoneità

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti soggettivi e di ordine generale:

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ;
2. insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

b. Requisiti di idoneità professionale :

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (ovvero, in caso di impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza);
2. iscrizione, con anzianità di almeno 3 (tre) anni (*con riferimento al termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta*), nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 "*Codice delle assicurazioni private*".

c. Requisiti specifici di capacità economica e finanziaria:

1. possesso della copertura assicurativa inerente la responsabilità civile per danni arrecati da negligenze professionali di cui agli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, per un massimale non inferiore ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni).

d. Requisiti specifici di capacità tecnica e professionale:

1. aver intermediato premi assicurativi negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) a favore di Enti pubblici territoriali per un importo complessivo non inferiore a 4.000.000,00 di euro.
2. Aver gestito negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 pubbliche amministrazioni. Tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppati

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 16. – Cauzione provvisoria

1. L'operatore economico che partecipa alla gara deve prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del contratto, per un importo di euro 2.161,84.

Art. 17. – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 16 sopra citato e il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante.

La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Provincia.

Art. 18. – Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 106, comma 13 del Codice

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

Art. 19. – Divieto di sub appalto

E' vietato il sub appalto del servizio in argomento.

Art. 20. – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

Art. 21. – Recesso del committente

Per il recesso si applica la disciplina di cui all'art. 109 del Codice.

Art. 22. – Penali per inadempienza contrattuale – Soccorso istruttorio

La Provincia ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, nel disciplinare o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza

dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura dell'1 per mille del valore stimato del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo stimato del contratto al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso del broker.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del Dlgs 209/2005.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 23. - Obblighi del broker verso terzi e lavoratori dipendenti

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento:

⊕ non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero). Non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I.;

⊕ non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

⊕ non rilevano gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017.

La Società aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e alla Provincia destinataria in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze delle prestazioni oggetto del capitolato. La Società aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società aggiudicataria si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento del servizio.

La Società aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 24. – Sostituzione del legale rappresentante

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali del Broker aggiudicatario, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate alla Provincia.

Art. 25. - Divieti

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa relativa al servizio aggiudicato che non sia stata preventivamente concordata con la Provincia;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'ente senza il suo preventivo, esplicito consenso.

Art. 26. – Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Art. 27. - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

ART. 28. - Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'aggiudicatario del servizio così come le

spese di pubblicità legale sulla GURI e sui quotidiani, quantificati in euro 3.000,00, che dovranno essere rimborsate, ai sensi di legge, alla Provincia.

ART. 29. - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Reggio Emilia.

Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si applicano gli artt. 205 e ss. del Codice, ad esclusione dell'arbitrato.

Art. 30. - Norme a tutela della privacy

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Con la presentazione dell'offerta ciascun partecipante autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 31. - Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla **Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia**.

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento come segue:

<http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 32. - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nel DPR 207/2010, ancora in vigore, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice è il Responsabile della U.O. Applati e Contratti dott.ssa Donatella Oliva.